

Stralcio Paragrafi 2.4.6 , 2.5 , 5.10 e 6.3 delle D.A.G. integrate con D.D.G. n. 2605 del 03/12/2010

Paragrafo 2.4.6

Formulazione delle graduatorie

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con provvedimento del Responsabile di Misura, verranno affisse all'albo regionale dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste nei tempi previsti dal bando e saranno consultabili nei siti <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato> e <http://www.psr Sicilia.it>, nonché presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico della sede centrale e/o delle sedi periferiche dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste.

L'affissione all'Albo Regionale degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze non ammesse sia per quelle non ricevibili. Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo Regionale e/o Provinciale degli elenchi provvisori potranno richiedere all'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Nel caso di presentazione di memorie sulle graduatorie provvisorie l'Amministrazione regionale, nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette e dopo averle esaminate, potrà valutare di accogliere l'eventuale documentazione presentata in tale fase, nelle forme prescritte nelle Disposizioni Attuative Specifiche e in quelle presenti (D.A.G.), atta a dimostrare il possesso del requisito o delle condizioni, alla data di presentazione della domanda di aiuto e non allegata alla stessa per errore materiale, o in mancanza di ricorsi presentati nei predetti termini, procederà alla stesura delle graduatorie definitive delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione.

Successivamente, il Responsabile della Misura provvederà all'elaborazione della graduatoria definitiva formulata su base Regionale che sarà pubblicata sulla GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Agricoltura e Foreste dopo l'avvenuta registrazione del decreto di approvazione da parte della Corte dei Conti.

La pubblicazione della graduatoria regionale sulla GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili. **Il Responsabile della Misura predisporrà il decreto di archiviazione delle istanze escluse e/o non ricevibili con relativo elenco, che sarà pubblicato sulla GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Agricoltura e Foreste. Tale pubblicazione assolve l'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione.**

L'AdG con apposito provvedimento debitamente motivato potrà avvalersi di un'apposita commissione quando, valutate le condizioni, si ritenga necessario attuare specifiche istruttorie e concedere eventuali proroghe che si rendessero necessarie all'interno delle varie fasi procedurali.

Paragrafo 2.5

Provvedimenti di concessione dell'aiuto

I decreti di concessione dell'aiuto adottati dall'Amministrazione, dovranno essere emessi a chiusura dell'istruttoria. I suddetti provvedimenti dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;

riferimenti dei vari atti procedurali;

dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento FEASR. Le spese ammesse ed

il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento;
modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;
obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
obblighi in materia di informazione e pubblicità;
obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo) conformemente a quanto previsto dall' Organismo Pagatore e dalle presenti disposizioni;
riferimenti per la presentazione della domanda di proroga o di variante (presentazione, documentazione, procedimento istruttorio e concessione o diniego);
riferimenti ai controlli che l'Amministrazione si riserva di svolgere durante le attività; obbligo per il beneficiario di apertura di un conto corrente dedicato.

Il decreto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario interessato mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento **oppure tramite notifica in mani proprie con attestazione di ricevimento.**

Paragrafo 5.10

Ricorsi

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, è data di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le seguenti modalità :

Impugnazione amministrativa:

Ricorso amministrativo

Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana

Impugnazione giurisdizionale

5.10.1 Ricorso amministrativo

Ricorso gerarchico

Qualora l'interessato ritenga che sia stato emanato un atto che sia illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato. Il termine per la presentazione del ricorso è 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento. Il ricorso va redatto su carta bollata e non occorre che sia firmato da un avvocato. Nel ricorso devono essere esposti tutti i motivi che si intendono addurre. Può essere richiesta la sospensiva del provvedimento impugnato, esponendo gravi motivi. Esso va consegnato direttamente all'autorità cui si ricorre oppure può essere spedito con raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data di spedizione per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione o può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto e si può fare ricorso straordinario al Presidente della Regione o giurisdizionale al TAR.

Ricorso in opposizione

Contro un atto amministrativo della pubblica amministrazione è possibile proporre ricorso in opposizione, che è un ricorso ordinario ed a carattere rinnovatorio, proponibile alla stessa amministrazione che ha emanato l'atto impugnato, la quale agisce esercitando un potere diverso da quello utilizzato al momento dell'emanazione dell'atto in quanto agiva da amministrazione.

attiva È un rimedio eccezionale che può essere utilizzato solo nei casi previsti dalla legge. Esso può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito, a tutela sia di diritti soggettivi che di interesse legittimi. Al ricorso in opposizione si applicano i profili del ricorso gerarchico tranne quelli specificatamente individuati da specifiche disposizioni.

5.10.2 Ricorso Straordinario al Presidente della Regione

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana⁷ è previsto dall'art. 23 dello Statuto Siciliano. È un ricorso straordinario che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:

atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario⁸);

atti amministrativi regionali⁹, ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

Il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale.

Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale¹⁰.

Avverso la decisione oltre al ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale

⁷ Vedasi decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373

⁸ Devono perciò essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e che non si sia fatto ricorso, oppure 30 giorni dalla comunicazione che il ricorso proposto è stato respinto oppure che siano trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna decisione)

⁹ Secondo un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, per atti amministrativi regionali si intendono non solo i provvedimenti degli organi dell'Amministrazione diretta o indiretta della Regione, ma anche quelli promananti dagli organi di altri enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) aventi la sede centrale in Sicilia e sottoposti alla vigilanza della Regione nonché quelli di autorità statali aventi sede nell'Isola, emessi in materie di competenza regionale, per le quali siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto (atti oggettivamente regionali)

5.10.3 Impugnazione Giurisdizionale

Gli atti amministrativi possono essere impugnati anche di fronte al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR). Non è richiesto che l'atto sia definitivo¹¹.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè:

per incompetenza

per violazione di legge¹²;

per eccesso di potere¹³.

L'impugnazione si propone con ricorso con esposizione di tutti i motivi per cui si impugna l'atto. Il ricorso deve essere notificato alla P.A. che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via. Entro 30 giorni dall'ultima notifica il ricorso va depositato al TAR..

La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato, nel caso della Regione Siciliana al Consiglio di Giustizia Amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

¹⁰ Rispetto all'azione giudiziaria ordinaria invece il ricorso straordinario, rimedio di carattere generale ammissibile anche a tutela di diritti, si trova in rapporto di reciproca indipendenza; cosicché l'interessato può intraprendere contemporaneamente o consecutivamente le due vie. Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, tuttavia, rende improcedibile il ricorso straordinario pendente sulla stessa controversia.

¹¹ Quindi non è necessario attendere che siano trascorsi i 30 giorni disponibili per proporre ricorso amministrativo

¹² Ad esempio erronea interpretazione della legge, vizi di forma, mancanza di motivazione.

¹³ Ad esempio travisamento dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà con altri atti, inosservanza di circolari, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento, ecc

Paragrafo 6.3

Operazioni realizzate da enti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:

contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;

contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;

contratto di affidamento diretto “in house providing”.

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento “in house providing”, per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;

il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori. Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

In taluni casi gli enti pubblici (Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi ed Enti pubblici non economici) possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia e contributi in natura. Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri ***con la possibilità di elaborare adeguate analisi dei prezzi.***

Nel caso di lavori in economia, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.